

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nel sovraindebitamento. Profili economico-aziendali

Rosa Lombardi, Ph.D.

*Professore Ordinario di Economia Aziendale
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

Agenda

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII)

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e l'analisi economico-aziendale

Aspetti chiave

I problemi della mancata omologazione

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII)

Il «CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA» (D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14) sostituisce la Legge Fallimentare (così come disposto dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118) con entrata in vigore il 16/05/2022 (salvo alcune eccezioni).

Interventi normativi:

- D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14
- D.lgs. 26 ottobre 2020 n. 147
- D.l. 24 agosto 2021 n.118 conv. in l. 21 ottobre 2021 n.147
- D.l. 30 aprile 2022 n.36 conv. in l. 29 giugno 2022 n.79
- D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83 (recepisce Direttiva Insolvency 2019/1023 – logica ristrutturazione preventiva)
- D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (c.d. “Terzo Correttivo”) (GU 27 settembre 2024)

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII)

Art. 1

Ambito di applicazione

Situazioni di crisi o insolvenza del debitore, **sia esso consumatore** o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Tutela creditore vs going concern (garantire la continuità aziendale e conservare l'impresa)

Introdotta in un momento caratterizzato dalla crisi da Covid-19, presenta strumenti per le imprese al fine di:

- prevenire e gestire situazioni di difficoltà, favorendo il risanamento, la continuazione dell'attività d'impresa nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti (debitore, creditori, fornitori, ecc.)
- a consentire rapide liquidazioni quando non sussistano concrete prospettive di risanamento

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII)

Art. 2 Definizioni

CRISI: stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi

INSOLVENZA: stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

SOVRAINDEBITAMENTO: stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative ...e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

CONSUMATORE: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V libro quinto c.c., e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

Capo II - Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Sezione II - Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 67 - Procedura di ristrutturazione dei debiti

2. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

1. La domanda è corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.
5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale pale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 68 Presentazione della domanda e attività OCC

Domanda presentata al giudice tramite OCC con sua relazione contenente:

- a) indicazione delle **cause dell'indebitamento** e della **diligenza** impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) esposizione delle **ragioni** dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) valutazione sulla **completezza ed attendibilità** della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) indicazione presunta dei **costi della procedura**.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 69 Condizioni soggettive ostative

1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato **esdebitato nei 5 anni precedenti** la domanda o ha già beneficiato **dell'esdebitazione per due volte**, ovvero ha **determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode**.
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

Apertura e omologazione del piano (art. 70): “Il giudice, verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC...”

Esecuzione del piano (art. 71). Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario.

Revoca della sentenza di omologazione (art. 72)

Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell’omologazione (art. 73)

Il piano di ristrutturazione
dei debiti del consumatore
e l'analisi economico-
aziendale

Premessa

TRIBUNALE DI [REDACTED]

PROCEDURE CONCORSUALI

RICORSO PER PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL

CONSUMATORE CON PROPOSTA DI PIANO EX ART. 67 CCI

PER: il Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] e ivi res.te alla [REDACTED]
[REDACTED] rapp.to e difeso dall'avv.to
[REDACTED] e elett.te dom.to presso il suo
[REDACTED] in forza di mandato
in calce al presente atto.

Il sottoscritto procuratore, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara di voler ricevere le comunicazioni, le notificazioni e gli avvisi della cancelleria relativi al presente procedimento alla propria casella di posta elettronica certificata:

PROPONE

Il seguente piano di Ristrutturazione dei Debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 del DLgs n. 14/2019

PREMESSO CHE

a) l'istante, trovandosi nelle condizioni previste dal d. lgs. 12/01/2019, n. 14, integrato dal D. lgs 17 giugno 2022, n. 83, non ricorrendo cause ostative, ha depositato presso l'OCC – [REDACTED], competente per territorio ex. 67 e 27 CCI, istanza per la nomina di un professionista che svolga il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi.

b) l'OCC, con sede in [REDACTED] ha nominato Gestore della Crisi da sovra indebitamento [REDACTED]

c) il nucleo familiare è formato come specificato dallo stato di famiglia allegato;

Requisiti di ammissibilità

Si fa presente che ricorrono i presupposti di ammissibilità previsti dal Codice della Crisi e, come da relazione redatta dal Gestore a cui si rinvia, si dichiara che non sussistono condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCII in quanto il ricorrente:

a) si trova, ai sensi dell'art. 2) lett. c) del CCII, in uno **stato di sovraindebitamento** non riuscendo a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e trovandosi in un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile;

b) deve ritenersi un **consumatore** nell'accezione di cui alle **lett. e) del co. 1 dell'art. 2** CCII, ovvero *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”*.

c) non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto **persona fisica** che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;

d) non ha beneficiato dell'**esdebitazione** nei cinque anni precedenti e non ha determinato la situazione di **sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode**;

e) unitamente all'istanza di nomina del gestore della crisi, presenta **documentazione adeguata** per la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale dell'istante.

Cause di indebitamento

Il ricorrente..., nel ... 2022, si è ritrovato senza lavoro e, risultando lavoratore autonomo, senza possibilità di richiedere l'indennità di disoccupazione. A maggio del 2023 è stato assunto a tempo indeterminato dallacon qualifica di, percependo uno stipendio di circa 1.000,00 euro.

L'**indebitamento personale** è strettamente legato alle spese necessarie per l'acquisto della **casa familiare** e per il **nucleo familiare** essendo sposato con.... ed avendo due figli.....

L'indebitamento non è ascrivibile ad una condotta colpevole del ricorrente ma alla separazione e al successivo divorzio giudiziale dall'ex coniuge, oltre che alle spese mediche e alle spese per i figli.

Lo stesso è stato costretto ad abbandonare la casa coniugale e a versare un assegno di mantenimento pari a 300 euro, oltre le spese straordinarie.

Il ricorrente convive nell'attualità con la madre che percepisce una pensione di....

In breve tempo, il ricorrente si è ritrovato con una situazione debitoria tale per cui non era più possibile rispettare le scadenze dei finanziamenti contratti.

Situazione debitoria

ATTIVO

I beni del debitore sono:

- **Reddito annuo** da lavoro.....pari a 1.000 euro;
- **Comproprietario al 50% dell'immobile** sito....e assegnato all'ex coniuge e ai figli...del valore di euro.....Procedura esecutiva in corso
- **Conto corrente** n. xxxx c/o ..., con saldo pari a....

RIEPILOGO ATTIVO E PASSIVO USCITE/ENTRATE MENSILI- SPESE

Uscite/Entrate	Importo mensile	NOTE	
Vitto (incluso abbigliamento)	€. 500,00		
Utenze domestiche	€. 150,00	(acqua, luce, gas al 50% c utenze telefoniche al 100%)	
Assegno mantenimento	€. 300,00		

Spese straordinarie figlio minore	€. 100,00		
Spese trasporto	€. 120,00		
Spese mediche (controlli e medicinali)	€. 50,00		
Totale	€. 1.220,00		

Situazione debitoria

PASSIVO

Sussistono le seguenti posizioni debitorie sintetizzate nell'elenco creditori allegato (all.1):

- **Banca 1**, finanziamento contratto di euro...debito residuo....
- **Banca 2**, mutuo ipotecario del....pari a ...stipulato in data....con debito residuo di....
- **Banca 3**, contratto di finanziamento con delegazione di pagamento stipulato.... pari a ...con rate.....

MODALITÀ DEL PIANO

Proposta di ristrutturazione dei debiti – Piano

Creditore	Debito Residuo €.	Categoria credito	Piano del consumatore €.	SODD.
OCC	5.892,60	prededuzione	5.892,60	100%
Avvocato	3.000,00	prededuzione	3.000,00	100%
[REDACTED] SPA	115.198,12	Ipotecario	43.128,00	100% effettivo realizzabile
[REDACTED] A	23.850,00	Chirografario	2.385,00	10%
[REDACTED] SPA	13.800,00	Chirografario	1.380,00	10%
[REDACTED] BANK	2.250,20	Chirografario	225,00	10%
[REDACTED]	14.867,00	Chirografario	743,00	5%
[REDACTED] PV	3.051,00	Chirografario	152,55	5%
[REDACTED] NCA Co-obbligato [REDACTED]	28.376,83	Chirografario	1.418,84	5%
[REDACTED] N	6.049,25	Chirografario	0	0%
totale	216.335,00		58.324,99	

Modalità di pagamento

Il debito complessivo da pagare è pari ad € 58.324,99

MODALITA' DI PAGAMENTO

La proposta prevede il pagamento dei debiti secondo le percentuali indicate con un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso della ricorrente. Poiché le entrate mensili ammontano a € 1.600,00, rappresentate dal reddito da lavoro dipendente dell'istante, la somma di cui la ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di € 1.220,00 al mese, è ragionevole destinare la somma mensile di € 350,00 per soddisfare tutti i creditori.

A tale somma si aggiunge una rata maggiorata di €. 500,00 in corrispondenza della erogazione della tredicesima e la liberazione del TFR nella misura di €. 15.000,00 netti.

PIANO RATEALE

Il debito complessivo è pari ad **€ 58.324,99** che si propone di pagare come da seguente piano rateale composto da n. 118 rate (9 anni e 8 mesi circa):

- **€. 15.000,00 allo svincolo del TFR** che verrà erogato dal datore di lavoro
- **n. 102 rate di €. 350,00 mensili**
- **n. 10 rate di €. 500,00 mensili**
- **n. 6 rate di €. 400,00 mensili**
- **n. 1 rata di €. 224,99 mensile**

Il primo pagamento avverrà entro 30 giorni dall'omologa.

Modalità di pagamento

Alternativa liquidazione- Liquidazione controllata

Il ricorrente vuole risolvere la propria situazione debitoria attraverso l'istituto del sovraindebitamento, atteso che l'obiettivo è liberarsi definitivamente dei propri debiti.

Poiché è pendente procedura esecutiva con prossima asta il 10.07.2024, offre al creditore ipotecario il prezzo base asta di €. 43.218,00.

Tale proposta è più conveniente sia per il creditore ipotecario che vedrebbe subito monetizzare il proprio credito (si rammenta che la prima asta già è andata deserta) sia per i creditori chirografari che vengono soddisfatti, seppur in percentuale.

Conclusioni

CONCLUSIONI

Il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che l'istituto del sovraindebitamento sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i propri creditori, beneficiando, nel rispetto dello spirito della legge, di una nuova possibilità di vita da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri

debiti. Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso e coadiuvato dall'OCC [REDACTED]

CHIEDE

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ritenuta ammissibile la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento:

-in via preliminare: disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché sospendere tutte le procedure esecutive mobiliari e immobiliari tutte pendenti innanzi al [REDACTED]

[REDACTED] e
3841/2021, nonché sospendere delle more la cessione del quinto DINAMICA

[REDACTED] nonché adottare ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

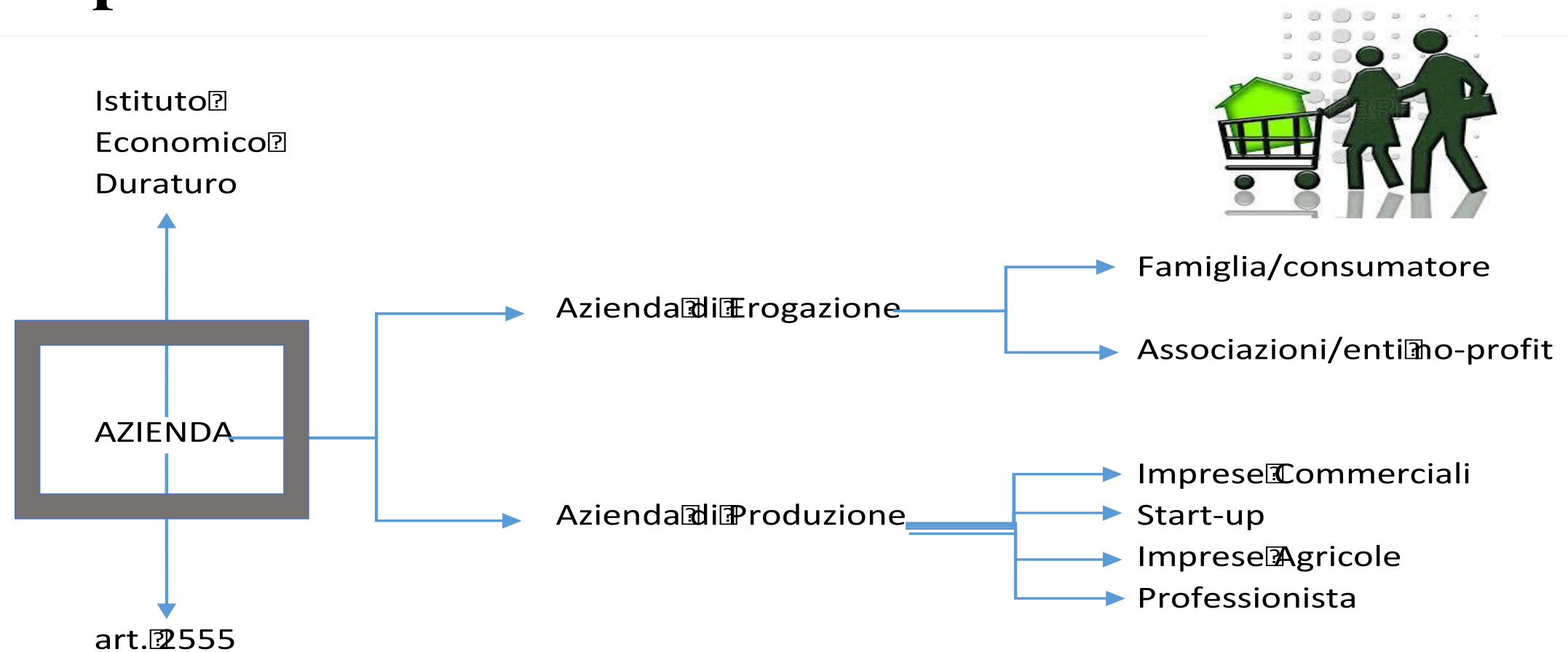
- disporre, con decreto ex art. 70 CCI, la pubblicazione sugli appositi siti web della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e che, entro 30 gg. dalla pubblicazione del medesimo decreto, ne sia data comunicazione a tutti i creditori affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze;

Aspetti chiave

- ★ **Aziendalizzazione delle persone fisiche** L'analisi del piano del consumatore consente di riflettere sul processo di aziendalizzazione dei rami del comportamento quotidiano delle persone (es. passaggio alla contabilità economico-finanziaria delle università; aziendalizzazione dei comportamenti degli individui nelle procedure ...). Talune procedure concorsuali vengono modificate per l'individuo e lo strumento proposto dal legislatore – il **piano** – è **mutuato dalle aziende per il consumatore**. Si ha il **passaggio dall'istituto economico (azienda) al consumatore (individuo)**.
- ★ **Perché nascono tali procedure?** Per tutelare i creditori e il sistema finanziario? Oppure per tutelare i debitori (mancato assoggettamento ad usura)?
- ★ **Quale istituto applicare?** In chiave economico-aziendale, l'istituto da applicare al concetto di consumatore è l'**azienda di erogazione** (e non l'impresa) in quanto istituto socio-economico con fini istituzionali. Il **fine istituzionale degli individui è la sopravvivenza derivante dall'equilibrio economico** (Costi = Ricavi)



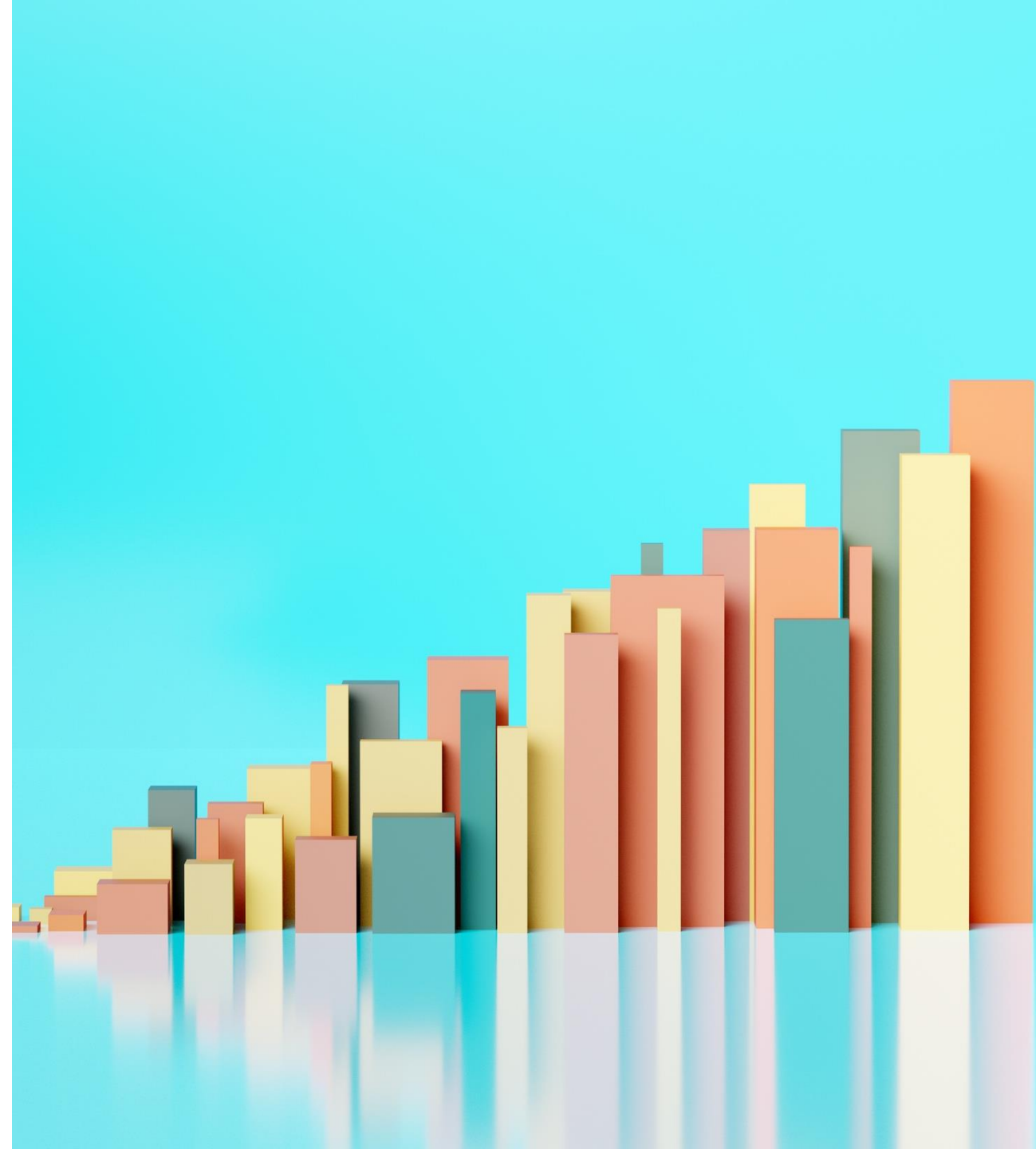
Aspetti chiave



- Azienda: Zappa (1956): L'azienda è un istituto economico destinato a perdurare che, per il soddisfacimento dei bisogni umani, ordina e svolge in continua coordinazione la produzione
- Art. 2555 c.c.: "un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"
- Aziende di erogazione: Sono istituti socio-economici che producono beni/servizi per la soddisfazione di bisogni di: persone o enti che sono all'interno dell'azienda o che comunque fanno capo all'azienda (aziende di consumo); persone esterne all'azienda (beneficiari) nell'interesse delle quali l'azienda è costituita e gestita (aziende di erogazione in senso stretto). Queste aziende non hanno come obiettivo il profitto

Aspetti chiave

- ★ Requisiti di ammissione: Debiti contratti nella qualità di consumatore
- ★ Posto che la sopravvivenza dell'individuo derivi da $\text{Costi} = \text{Ricavi}$ (equilibrio economico), **l'indebitamento discende dallo squilibrio. $\text{INDICE} = \text{obbligazioni assunte (debiti)} / \text{patrimonio prontamente liquidabile}$**
- ★ Il concetto di «prontamente liquidabile» può sembrare ambiguo e richiede la distinzione tra **patrimonio liquidabile e non liquidabile**. Come si determina il patrimonio prontamente liquidabile? Può sembrare non chiaro.
- ★ Si mutua qualcosa che viene dalla LF e dal concetto di insolvenza che arriva in una fase avanzata per il consumatore. Intervendendo subito quando $\text{Uscite} > \text{Entrate}$ si anticiperebbe il dissesto vero e proprio
- ★ Il **momento economico** di accesso alla procedura è determinante



Aspetti chiave



- Componenti
- Cause
- Conseguenze
- Rimedi

Non esiste una definizione del concetto di crisi

Guatri: la crisi è una manifestazione di tipo patologico che può svilupparsi su più stadi. All'origine delle crisi ci sono fenomeni quali:

$S = \text{Uscite} > \text{Entrate}$

$I = \text{Alti Costi e Bassi Rendimenti}$

Stadi della crisi:

- squilibri-inefficienze
- Perdite economiche
- Insolvenza
- Dissesto

Aspetti chiave

Tipologie di crisi in funzione delle cause che le generano:

- a) Le inefficienze $\longrightarrow$ + lavoro - remunerazione
- b) La sovracapacità/rigidità $\longrightarrow$ + costi - reddito
- c) Il decadimento dei prodotti $\longrightarrow$ servizi/prodotti obsoleti
- d) La carenza di programmazione/innovazione $\longrightarrow$ -controllo
- e) Lo squilibrio finanziario $\longrightarrow$ + ~~uscite~~ - entrate

Le crisi dipendono da fattori endogeni e spesso da fattori esogeni (es. licenziamento) difficilmente prevedibili e controllabili. Le crisi sono gestibili nei primi stadi in cui si manifestano, mentre difficilmente gestibili nelle ultime fasi (perdite e squilibri)

Aspetti chiave

La crisi può essere analizzata sotto una duplice prospettiva, ovvero, in ottica economico-aziendale o in ottica giuridico-normativa. In entrambi i casi l'obiettivo è:

- il salvataggio ove possibile
- tutelare i creditori /**tutelare il consumatore**

Pur condividendo gli stessi obiettivi, Aziendalisti e Giuristi hanno a disposizione strumenti diversi per la gestione delle crisi. Gli Aziendalisti gestiscono le crisi aziendali ricorrendo a **strumenti economico-aziendali**: *informazioni contabili, ratios, analisi economiche e finanziarie*

I Giuristi gestiscono le crisi aziendali attraverso gli **strumenti normativi** quali: *fallimento (liquidazione giudiziale), concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria*

Aspetti chiave

Il **piano** è una rappresentazione prospettica della realtà che può essere inclusa solo nello Stato Patrimoniale (elenco debiti, beni, dichiarazione redditi)

Gli individui non hanno **sistema informatico** come le **aziende** e quindi per analogia il piano può presentare informazioni incomplete (problematiche di trade off informativo). Il legislatore richiede un piano nelle altre procedure con S.P. mentre l'individuo non ha lo stesso sistema informativo aziendale

Sistematizzazione ipotesi piano del consumatore sotto forma di **Entrate/Uscite = rendiconto finanziario che richiede l'ausilio del professionista per redigere il sistema contabile dell'individuo**

PROPOSTA: **Stato Patrimoniale dell'Individuo** (S.P.i): si realizza a valori di costo o a valori di liquidazione (valore di mercato)? Ad esempio, se si decide la vendita dell'immobile di proprietà del consumatore questa avviene al fair value.

Inclusione nel piano di **SP + CE + Conto finanziario + Indicatori**

Posizione dell'azionalista: rileva già nella fase iniziale, ovvero, nella proposta. Dal piano deve emergere, infatti, la convenienza rispetto alla liquidazione: $VE > VL$; Capacità di reddito $> VL$



Proposta: C.E.

CONTO ECONOMICO SU BASE MENSILE

USCITE		ENTRATE	
Spese di sostentamento	1.600,00	Redditi da lavoro dipendente	1.950,00
Vitto	350,00	Stipendio Sig.ra Benvenuta	950,00
Utenze	200,00	Stipendio Sig. XXXXX	1.000,00
Abbigliamento e varie	100,00		
Costi di gestione auto	200,00		
Spese universitarie	700,00		
Spese mediche	50,00		
TOTALE COSTI	1.600,00	TOTALE RICAVI (REDDITI)	1.950,00
Reddito disponibile	350,00		
TOTALE USCITE	1.950,00	TOTALE ENTRATE	1.950,00

Proposta: S.P.

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni	XXXXX	Debiti v/istituti di credito	48.382,55
<i>Immobile X</i>	XXXXX	<i>Banca 1</i>	<i>21.006,97</i>
Crediti v/erario	2.697,71	<i>Banca 2</i>	<i>19.424,13</i>
<i>Credito IRPEF</i>	<i>2.697,71</i>	<i>Banca 3</i>	<i>5.031,72</i>
Disponibilità Liquide	2.000,00	<i>Banca 4</i>	<i>2.020,84</i>
		<i>Banca 5</i>	<i>534,25</i>
		<i>Banca 6</i>	<i>364,64</i>
		Debiti v/erario	7.982,72
TOTALE PATRIMONIO (al netto dell'immobile da valutare)*	4.697,71	TOTALE DEBITI	56.365,27

* L'immobile è posseduto per 1/3

Conclusioni

Il piano è lo strumento utile per ripristinare le situazioni di equilibrio economico e finanziario.

Rappresenta la **descrizione programmatica** della situazione esistente, degli **interventi previsti**, dei **mezzi per realizzarli**, delle **conseguenze attese** in termini di recupero degli equilibri.



Problematiche della mancata omologazione

Problematiche della mancata omologazione

1. Carenza di documentazione e impossibilità di ricostruire la situazione economico-patrimoniale
2. Falcidia creditori
3. Modalità dell'attestazione dell'O.C.C.
4. Durata massima del piano
5. Valutazione della meritevolezza
6. Valutazione della convenienza rispetto alla liquidazione

Problematiche della mancata omologazione

1. Carenza di documentazione e impossibilità di ricostruire la situazione economica e patrimoniale

- Fase pre-ammissione
- Verifica della completezza della documentazione utile a ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore (determina l'ammissibilità della proposta)
- Possibili integrazioni della proposta con termine di 15 giorni
- Es. no documenti spese familiari o improvise, no dichiarazione redditi

2. Falcidia creditori

- Mancanza di valida attestazione in ordine al trattamento non deteriore dei creditori privilegiati

Esempio. Il piano non prevede la liquidazione degli immobili sui quali grava l'ipoteca, proponendo solo una dilazione del pagamento del debito

- La **dilazione di pagamento >1 anno** (in mancanza di un esplicito consenso del creditore) si configura come una soddisfazione non integrale del debito
- L'attestazione dell'OCC dovrebbe dimostrare che il trattamento assunto sia non deteriore rispetto all'ipotesi di liquidazione

Problematiche della mancata omologazione

3. Modalità dell'attestazione dell'OCC

- Carenza nella verifica dei dati prospettici del piano e carattere arbitrario nella sua stesura (es. *cause derivanti da durata eccessiva del piano; assunzioni non riscontrabili*)
- Carenza nell'applicazione del principio ISAE 3400 IFAC "*The examination of prospective financial information*" (standard di riferimento per processo di verifica informazioni prospettiche finanziarie)
- ISAE3400
- "best estimate assumption". Informazioni prospettiche basate assunzioni normali relative a eventi futuri, ragionevoli e desunti dall'analisi di elementi oggettivi giudicati attendibili
- "hypotetical assumption". Informazioni basate assunzioni ipotetiche connesse con l'avvio di nuove attività e non supportate da dati storici

4. Durata massima del piano

- Non è disciplinato dalla legge il limite temporale del piano
- Lunghe durate del piano generano dubbi su
 - *Fattibilità del piano*
 - *Incidenza sui diritti dei creditori*
 - *Certezza derivante dal verificarsi delle ipotesi*
- L'OCC stabilisce a seconda dei casi se la durata del piano è attendibile

Problematiche della mancata omologazione

5. Meritevolezza

- Fase post-ammissione (prima dell'omologa)
- Valutazioni in ordine alla meritevolezza
- Il giudice omologa il piano se
 - esclude la possibilità che consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere
 - ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali
 - (es. i debiti devono essere proporzionati al reddito lavorativo percepito al momento della loro assunzione)

6. Valutazione di convenienza economica vs liquidazione

- Tale valutazione è offerta dalla relazione dell'OCC:
 - ai creditori
 - al giudice
- E' utilizzata solo in caso di contestazioni dei creditori dopo l'omologa
- In tale ipotesi, il giudice verifica la convenienza economica del piano rispetto alla liquidazione (solo per il singolo credito contestato)

Grazie per l'attenzione!

Prof.ssa Rosa Lombardi
rosa.lombardi@uniroma1.it